

# Nelle società tra professionisti i soci sono solo persone fisiche

## PARERE DEL CNDCEC

La presenza di Stp o Sta nel capitale elude il divieto di partecipazioni multiple

Nulla osta alla presenza di soci di Stp in una associazione professionale

Angelo Busani

A uno studio professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti persone fisiche: non una società tra professionisti (Stp) né un'altra associazione professionale. Lo si afferma in un parere espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019).

L'argomentazione del Cndcec è argomentata inizia rilevando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp: lo vieta l'articolo 10, comma 6, legge 183/2011, il quale prescrive che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti». Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni:

- la norma contiene espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp: quindi, essa dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti;
- se è vero che un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, allora, se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata, con ciò di fatto eludendosi il divieto;
- il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale

(in quanto nessuna norma lo vieta);

- il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).

Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l'articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:

- la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
- la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.

Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il

Cndcec (sia pure «prudenzialmente»), che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che a una associazione professionale prenda parte una Stp o un'altra associazione professionale.

Altra recente notizia in materia è che l'Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l'avvocatura nell'ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l'attività forense nell'oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell'organo amministrativo, non può essere iscritta all'Ordine degli avvocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN SINTESI

### 1. Capitale sociale

Per quanto riguarda le **Sta** (società tra avvocati), il capitale sociale deve essere riferibile per due terzi ad avvocati e altri professionisti, e per un terzo a chiunque. Nelle **Stp** (società tra professionisti) il numero dei professionisti e il capitale sociale devono essere tali da conferire ai professionisti la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci

### 2. Diritti di voto in assemblea

Nella **Sta** il diritto di voto in assemblea è attribuibile per due terzi ad avvocati e altri professionisti. Nella **Stp**, in base alle regole vigenti, due terzi vanno ai professionisti

### 3. Organo amministrativo

Le regole relative alle **Sta** prevedono che i componenti dell'organo amministrativo devono essere soci. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da avvocati. Nel caso delle **Stp**, invece, la legge non prescrive che i componenti devono essere soci né detta regole sui quorum

### 4. Quota di partecipazione agli utili

La legge non dice nulla in merito alle quote di partecipazione agli utili né per quanto riguarda le **Sta** né per quanto riguarda le **Stp**

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE ALLEANZE LEGALI

# Avvocati, nodo-multidisciplinarietà

La legge non chiarisce se sono ammessi professionisti di altri Albi

L'oggetto sociale multidisciplinare delle società tra avvocati (Sta) continua a essere un argomento di accesa discussione; se in alcuni casi vi è un atteggiamento favorevole al fatto che una Sta sia partecipata da altri professionisti e abbia nel suo oggetto sociale l'esercizio di professioni diverse da quella forense (si veda in tal senso la nota 32/18 dell'Ordine degli avvocati di Milano), in altri contesti territoriali vi è una rigida chiusura sul punto.

Nell'ambito delle Stp, il problema è risolto direttamente dalla legge, la quale sancisce la liceità dell'oggetto multidisciplinare nell'articolo 10, comma 8, legge 183/2011. La disciplina della Sta è invece sibillina, in quanto l'articolo 4-bis, comma 2, legge 247/2012 afferma che i soci della Sta devono essere avvocati o altri professionisti per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.

Per chi interpreta estensivamente questa normativa, una Sta multiprofessionale è possibile; chi invece la interpreta restrittivamente afferma che i professionisti cui la legge concede di essere soci di una Sta non per questo possono esercitare la loro professione

nell'ambito della Sta. Essi, dunque, dovrebbero limitarsi a partecipare al capitale sociale e la Sta non potrebbe avere a oggetto che l'esercizio della professione forense.

Tornando alla tesi estensiva, essa trae argomento anche dal rilievo che la legge 247/2012 ammette esplicitamente le associazioni professionali multidisciplinari nel cui ambito si pratica l'avvocatura: sia nel caso in cui si tratti di uno studio legale che accoglie professionisti di altra professione, sia nel caso in cui si tratti di un'associazione professionale che svolge prevalentemente una professione diversa da quella forense (si pensi a uno studio di dottori commercialisti) la

quale accolga nel proprio ambito anche un avvocato affinché questi eserciti la sua professione nell'ambito di questa associazione.

Anche poi ammesso che una Sta possa essere multidisciplinare, si apre l'ingestibile problema della “prevalenza” di una professione sull'altra: non è chiaro cosa succeda se, costituita una Sta con professione forense prevalente, questa prevalenza sia assunta, con il passare del tempo, dai professionisti di altra professione. In tal caso, deve la Sta trasformarsi in Stp e cambiare Ordine professionale d'iscrizione?